

**COMUNE DI
GRAMMICHELE**

**REGOLAMENTO
PER LA GRADUAZIONE, IL
CONFERIMENTO E LA
REVOCA DELLE ELEVATE
QUALIFICAZIONI – E Q -**

Aggiornato con il nuovo CCNL del 16.11.2022

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 2019/2021.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio del comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 2 Definizioni e funzioni

1. Con il termine *“Elevata Qualificazione”*, di cui all’art. 16, si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa,

2. L’incarico di EQ comporta, nell’ambito delle funzioni assegnate, le seguenti attribuzioni:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Art. 3 Incarico e revoca posizioni organizzative

Nel Comune di GRAMMICHELE, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del nuovo CCNL, nonché quelle dell’art. 18 e delle altre eventualmente richiamate, in quanto applicabili.

Art. 4 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 del CCNL è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, del CCNL l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non

inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Art. 5 Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico
2. La graduazione della retribuzione di posizione – c.d. pesatura - per i titolari di incarichi di EQ è determinata in base ai parametri di cui all'allegato **A**).
3. La pesatura di cui al comma precedente è di competenza del Nucleo di valutazione.
4. L'individuazione dell'importo da attribuire ai titolari di incarichi di EQ avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato **B**) ed è comunque commisurata proporzionalmente alle risorse previste in bilancio.
5. La pesatura viene proposta dal Nucleo di valutazione al Sindaco che la recepisce con determina sindacale

Art. Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*.
2. L'importo della retribuzione di risultato da attribuire ai titolari di incarichi di EQ viene determinato dal punteggio conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte.

Art. 8 Norme finali

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "**Amministrazione Trasparente**" sotto sezione di 1° livello "**Disposizioni generali**" – sotto sezione di 2° livello "**Atti generali**".

ALLEGATO "A"
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE EQ

Fattori valutativi	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE
A) Responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali)(fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale e budget assegnato (grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito e <i>budget</i> assegnato)(fino al max punti 15)
C) Complessità decisionale (complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative)(fino al max punti 15)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo: 1) grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali; 2) aggiornamento necessario(fino al max punti 15)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne(fino al max punti 15)
F) Numero delle risorse umane assegnate: DA 2 A 4 DA 5 A10 OLTRE10	punti 7 punti 15 punti 20
Totale generale/100	

Allegato B –

Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle EQ

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI – Min. €. 3.000,00 Max 9.500,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 63	3.000,00
64 a 67	3.500,00
68 a 70	4.000,00
71 a 73	4.500,00
74 a 76	5.000,00
77 a 80	6.000,00
81 a 83	6.500,00
84 a 86	7.000,00
87 a 89	7.500,00
90 a 92	8.000,00
93 a 95	8.500,00
96 a 98	9.000,00
99 a 100	9.500,00

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

- Min.€.5.000,00 Max 18.000,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 63	5.000,00
64 a 67	6.000,00
68 a 70	8.000,00
71 a 73	9.000,00
74 a 76	10.000,00
77 a 80	11.000,00
81 a 83	12.000,00
84 a 86	13.000,00
87 a 89	14.000,00
90 a 92	15.000,00
93 a 95	16.000,00

96 a 98	17.000,00
99 a 100	18.000,00